

**Iva, per le «Pa»
split payment
al debutto
con i versamenti
del 16 aprile**


Servizi ▶ pagina 36

Adempimenti/2. Ultimi giorni di controlli per le pubbliche amministrazioni in vista del primo appuntamento Iva del 16 aprile

Split payment mese per mese

Per il periodo gennaio-marzo 2015 è preferibile eseguire versamenti distinti

FOCUS



**Marco Magrini
Benedetto Santacroce**

Le pubbliche amministrazioni sono alle prese con gli ultimi controlli prima di porre in essere il versamento dell'Iva derivante dagli obblighi di **scissione dei pagamenti** introdotto dall'articolo 17-ter del Dpr 633/1972 con l'attuazione del decreto Mef 23 gennaio 2015.

La scadenza

Come previsto dagli articoli 4 e 9, comma 2 del citato decreto, entro il prossimo 16 aprile dovrà essere effettuato il versamento dell'Iva divenuta esigibile (per effetto del pagamento della fattura o alla sua ricezione a scelta della Pa interessata), nel mese di marzo 2015, nonché nei mesi di gennaio e febbraio 2015, stante la previsione transitoria.

In riferimento all'Iva relativa agli acquisti istituzionali effettuati in qualità di consumatori finali, le Pa devono provvedere sempre con cadenza mensile (entro il 16 del mese successivo all'esigibilità).

Invece per quanto riguarda gli

acquisti relativi allo svolgimento dell'attività commerciale le Pa dovranno provvedere negli ordinari termini delle liquidazioni Iva mensili o trimestrali (opzionali), stabiliti rispettivamente dall'articolo 1 del Dpr 100/1998 e dall'articolo 7 del Dpr 542/1999, dal momento che l'Iva dascissione dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre di esigibilità (articolo 5, comma 2 del decreto).

Quindi, in riferimento all'Iva dovuta per il primo trimestre 2015, relativamente allo svolgimento dell'attività commerciale, compresa quella relativa agli acquisti soggetti a split payment, il versamento è dovuto:

- per i contribuenti mensili entro il prossimo 16 aprile (potendo eccezionalmente ricomprendere anche l'Iva acquisti da scissione dei primi tre mesi del 2015);

- per i contribuenti trimestrali entro il 18 maggio (il 16 cade di sabato).

Scissione istituzionale

L'Iva dovuta sugli acquisti effettuati dalle Pa per lo svolgimento dell'attività istituzionale, deve essere versata con specifico codice tributo (risoluzione n. 15/E/2015). Se le Pubbliche amministrazioni:

- sono titolari di conti pres-

so la Banca d'Italia il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 EP, codice tributo 620E;

- sono solo titolari di conti accesi presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate, il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 ordinario, codice tributo 6040;

- non sono titolari di conti in Banca d'Italia o presso le banche convenzionate, devono effettuare il versamento direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo 8, capitolo 1203, articolo 12;

Per favorire le attività di controllo, ancorché sia unificato il termine al 16 aprile, laddove possibile, è preferibile procedere alla esecuzione di versamenti distinti per i tre mesi interessati identificando distintamente l'Iva dovuta per ciascuna mensilità.

Si ricorda che, ferma la scadenza indicata, l'articolo 4, comma 2 del decreto consente di effettuare distinti versamenti dell'Iva dovuta:

- in ciascun giorno del mese per il complesso di fatture per le quali l'Iva è divenuta esigibile in quel giorno

- per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

Tali modalità opzionali si adattano, evidentemente, al caso di entiche hanno un numero di operazioni da trattare non particolarmente numerose e vogliono evitare l'introduzione di una specifica gestione contabile con registri sezionali (peraltro non prevista dalla norma, ma consigliabile per gli enti destinatari di un numero di documenti rilevante).

Scissione commerciale

L'imposta deriva dalle liquidazioni periodiche Iva ordinarie ed è dovuta unitamente a quella scaturente anche da eventuale imposta sulle operazioni attive, come rilevabile dai registri Iva articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972, da versare con i normali codici tributo.

Per il mese di marzo 2015 il versamento periodico con il modello F24 EP è il codice 603E, mentre con il modello F24 ordinario il codice è il 6003.

Da ciò è evidente che, al contrario di quanto avviene per l'Iva split dell'attività istituzionale, non è rilevabile dal versamento la quota di Iva derivante da assolvimento per gli acquisti inerente l'attività commerciale soggetti a scissione dei pagamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VADEMECUM

Tutti i passaggi da rispettare nel caso di imposta derivante da scissione istituzionale e da quella commerciale

La bussola

Le regole da seguire per effettuare i versamenti

OPERAZIONI SOGGETTE

Cessioni e prestazioni articolo 17-ter del Dpr 633/1972 risultanti da fatture alle Pubbliche amministrazioni ivi contemplate (elencazione corrispondente articolo 6, comma 5 del Dpr 633/1972)

ACQUISTI ESCLUSI

- acquisti con la Pa debitore d'imposta soggetti all'inversione contabile (reverse charge)
- acquisti soggetti a ritenute d'imposta o di acconto (fatture professionisti e provvigioni)
- fatture con Iva non esposta per applicazione regimi speciali di assolvimento all'origine (per esempio beni usati, editoria, agenzie di viaggio)
- altri documenti diversi da fatture (ricevute fiscali, scontrini, estratti conto, distinte)

IVA DOVUTA

Esigibile all'atto del pagamento delle fatture di acquisto o a scelta della Pa all'atto della loro ricezione

TERMINE VERSAMENTO

Il termine riguarda l'Iva da scissione dei pagamenti per gennaio, febbraio e marzo 2015.

- Acquisti istituzionali: entro 16 aprile 2015
- Acquisti commerciali o promiscui contribuenti mensili: entro 16 aprile 2015 con liquidazione Iva commerciale
- Acquisti commerciali o promiscui contribuenti trimestrali: entro 18 maggio 2015 con liquidazione Iva commerciale

MODULISTICA VERSAMENTI

Per lo split payment di marzo 2015 si utilizza:

- Iva istituzionale: F24EP, codice 620E; F24 Ordinario, codice 6040
- Iva commerciale: F24EP, codice 603F; F24 Ordinario, codice 6003

